

Somministrazione all'aperto ai sensi del DL n. 52/2021 e norma connesse

5 maggio 2021

Il DL n. 52/2021 si applica in combinato disposto con il DPCM 02/03/21. Testualmente: *fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto [...], si applicano le misure di cui al DPCM 02/03/2021*

La questione in sintesi

Dal 26/04, nella zona GIALLA, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente "all'aperto", sia a pranzo che a cena (rammento che resta in vigore il c.d. coprifuoco dalle ore 22,00 alle 05,00). Il DL indica espressamente "per qualsiasi esercizio", quindi la nuova disciplina si applica anche ai BAR con codice ATECO prevalente n. 56.3. Continuandosi ad applicare il DPCM del 03/02/21, ai BAR (56.3), conseguentemente, continua ad applicarsi il divieto dell'asporto dopo le 18.00. Quindi, dalle 05.00 alle 18.00, i BAR esercitano la consumazione al tavolo all'aperto e vendono per asporto. Dalle 18.00 alle 22.00 solo consumazione al tavolo all'aperto. I ristoranti e gli esercizi della somm.ne in senso lato esercitano asporto e consumazione al tavolo all'esterno dalle 05.00 alle 22.00.

Dal 01/06, nella zona GIALLA, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 alle ore 18:00.

La locuzione "al tavolo" significa consumazione sul posto con l'uso delle attrezzature dell'esercizio, ivi compresa la consumazione al bancone del bar. Se un bar avesse un bancone all'aperto, nel rispetto delle distanze, potrebbe consentire la consumazione sul posto. Solo dal 01/06 è possibile la consumazione sul posto al chiuso. Sul punto si vedano i disciplinari in allegato al DPCM 03/02/21 e quelli adottati in conferenza delle regioni il 28/04/21 (limite delle 4 persone per tavole eccetto conviventi ecc.).

Continuandosi ad applicare il DPCM del 03/02/21, restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Lo stesso dicasi, senza limiti di orario, per la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

In generale, per le zone ARANCIONI o ROSSE, il regime giuridico del DPCM 02/03/21 non cambia.

Relativamente al concetto di "all'aperto", sono inevitabili delle difficoltà interpretative. Rammento che la chiave di lettura interpretativa principale non deve essere quella della logica edilizia/urbanistica con accezione tecnica ma quella legata alla finalità della prevenzione del contagio. Quindi, in funzione del fine della norma, è doveroso cercare un'esegesi di carattere sostanziale che, ragionevolmente, identifichi la fattispecie legittima in una situazione di fatto in cui gli avventori del locale siano seduti ad un tavolo ubicato effettivamente in area aperta. Questo a prescindere se tale area sia un vano, un subalterno, una volumetria, una pergola, un terreno, un loggiato ecc.

Un buon metro di giudizio per giudicare, in via sostanziale il carattere di "all'aperto" , può essere fornito dai due documenti che allego alla presente nota:

- **circolare della Prefettura di Lecco del 29/04/2021;**
- **linee guida della regione Emilia Romagna del 01/05/2021.**

Faccio presente che tali documenti non sono fonti del diritto ma possono, comunque, rappresentare un esempio autorevole al fine di costruire, a livello locale, un vademecum per le imprese. Resta inteso, che l'autorità competente sulle eventuali sanzioni è la Prefettura e quella dovrebbe essere sentita al fine di trovare una linea interpretativa comune. Ad esempio, la Regione Emilia Romagna indica "pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati". Si può rilevare che la quantificazione del 50% è del tutto arbitraria ma, se condivisa con la Prefettura, potrebbe risultare una ragionevole indicazione di legittimità.

Chiudo con i riferimenti di altre norme collegate, se pur indirettamente, alla questione:

Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020, art. 9-ter (come modificato dal DL n. 41 del 22/03/2021)

comma 2 – Per i bar/ristoranti, l'esonero dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico indicato all'art. 181, comma 1 del DL n. 34/2020 è esteso **fino al 30/06/2021**

comma 4 - A far data dal 01/01/2021 e **fino al 31/12/2021**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oppure di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

comma 5 - A far data dal 01/01/2021 e **fino al 31/12/2021**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

DL n. 56 del 30/04/2021

Ai sensi dell'art. 10 del DL n. 56 del 30/04/2021 (in vigore dal 30/04/21), *le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.*

riporto la lettera f) citata:

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in

opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Dott. Mario Maccantelli
Omniavis.it



Prefettura di Lecco
Ufficio Territoriale del Governo

Lecco, data del protocollo

**Al Signor Presidente della Provincia di
LECCO**

**Ai Signori Sindaci
dei Comuni della provincia di
LECCO**

**Al Signor Questore
LECCO**

**Al Signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
LECCO**

**Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
LECCO**

**Ai Signori Dirigenti degli Enti e degli Uffici Pubblici
della provincia di**

LECCO

**Ai Signori Rappresentanti
delle Associazioni di categoria e delle
Organizzazioni Sindacali
della provincia di**

LECCO

OGGETTO: *Chiarimenti su attività di ristorazione aperte dal 26 aprile 2021 (art. 4 d.l. n. 52/2021).*

Con riferimento alle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile 2021 di cui all'art. 4 dl n. 52/2021, si ritiene di integrare quanto già rappresentato con l'atto di indirizzo del 24 aprile u.s., rassegnando, con la presente nota, alcuni aggiornati orientamenti che possono risultare utili ai fini di un'esatta applicazione delle previsioni legislative in argomento.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- ✓ Per “**servizi di ristorazione**” si intendono non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, ivi compresi bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc. Si deve, infatti, far riferimento all’art. 27 del dPCM del 2 marzo 2021 (che, tra l’altro, continua a produrre i suoi effetti, così come richiamato dall’articolo 1 del DL n. 52/2021) che, in continuità con tutti i precedenti dPCM, nella definizione di attività dei servizi di ristorazione, ricomprende, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Si ritiene, pertanto, che nel concetto di attività dei servizi di ristorazione debbano essere ricomprese tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte in forma secondaria, stagionale o temporanea.

- ✓ **Consumo di alimenti e bevande "all'aperto"**: l’art. 4 del DL n. 52/2021 stabilisce che la ristorazione possa svolgersi “all’aperto”; pertanto, la stessa non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso.

Si ritiene, quindi, che l’attività all’aperto possa essere svolta anche sotto i portici o avere una tettoia, una copertura (anche mediante utilizzo di ombrelloni o similari).

Inoltre, l’attività all’aperto può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o di un *dehors*, purché tali strutture siano aperte su almeno tre lati, in quanto diversamente si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione.

Nel caso di *dehors* e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte.

Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale.

- ✓ **Consumazione al banco**: come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021, il servizio al banco è possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. La consumazione al banco è quindi possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall’esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o se è posto integralmente all’esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al banco - e quindi in piedi - all’interno del locale o in spazi non definibili “all’aperto” come da punto precedente.

- ✓ **Orari di apertura:**

a. ristoranti, trattorie, ecc., dalle 5 alle 22, per consumazione sul posto e asporto;



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

b. bar, birrerie, pub ecc. (Codice Ateco 56.3): dalle 5 alle 22 per consumazione all'aperto al banco o su tavoli; dalle 5 alle 18 asporto (come da circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021).

✓ **Servizio di mensa aziendale svolto, previa convenzione, da parte di pubblici esercizi**

Nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL n. 52/2021 si prevede esplicitamente che "*resta fermo quanto previsto dal dPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso*". Si ritiene, pertanto, possibile la prosecuzione di tali attività **anche da parte dei pubblici esercizi**, ivi comprese le attività di ristorazione svolte dagli agriturismi. A riguardo, si segnala la necessità che gli esercenti esibiscano, in occasione dell'eventuale controllo, il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa.

**Il Prefetto
Castrese De Rosa**

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

AGGIORNAMENTO ALLE INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2

A cura di Marina Fridel, Anna Padovani e Mara Bernardini – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Regione Emilia-Romagna

Il presente documento costituisce un aggiornamento alle indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio Sars Cov-2 contenute nell'ORDINANZA n. 87 del 23 maggio 2020 regione Emilia-Romagna al fine di fornire indicazioni operative per gli operatori del settore alimentare a seguito della pubblicazione del D.L. n. 52/21 (Articolo 4) , del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 .

L'articolo 4 del Decreto Legge 52/2021 è rivolto alle attività dei **servizi di ristorazione** (DPCM 02 Marzo 2021: ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, piadinerie) svolte da qualsiasi esercizio con consumo al tavolo **ESCLUSIVAMENTE ALL' APERTO**, (possibili in zona gialla), a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti (05 - 22) all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 33 del 2020.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati.

Cosa si intende per consumo di alimenti al tavolo all'aperto:

- 1) Area senza alcuna copertura o coperta tramite ombrelloni
- 2) Dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile /apribile, totalmente aperti
- 3) Strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l'ingombro costituito dai sostegni)
- 4) Portici e porticati, analogamente al punto precedente
- 5) Strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati.

In queste strutture possono essere utilizzati riscaldatori, stufe, altri strumenti di regolazione della temperatura.

Consumazione al banco:

La consumazione sul posto, in piedi, è possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall'esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o posto integralmente all'esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando la mascherina, è possibile da parte dei clienti ritirare direttamente gli alimenti e le bevande per poi consumarle nei tavoli disponibili all'esterno.

Non è ammessa la consumazione al banco all'interno dei locali o in spazi non definibili "all'aperto".

E' consentito il servizio al tavolo da parte del personale .

Disposizione dei tavoli: i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi.

Orari di apertura:

- 1) Servizi di ristorazione all'aperto: dalle ore 05 alle ore 22, per consumazione sul posto e asporto;
- 2) Servizi di ristorazione esclusivamente per asporto, con divieto di consumazione sul posto in quanto senza possibilità di somministrazione all'aperto: dalle ore 5 alle ore 22

3) Bar, birrerie, pub ecc. (Ateco 56.3): dalle 05 alle 22 per consumazione al banco o in tavoli all'aperto; per asporto dalle 05 alle 18.

Modalità di somministrazione alimenti a buffet: è possibile esclusivamente la somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità di servirsi autonomamente da parte dei clienti, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e dell'utilizzo della mascherina. La modalità self-service è consentita esclusivamente per somministrazione di prodotti confezionati in monodose.